

procedura d'esame. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi d'urgenza. Tali casi debitamente giustificati potrebbero essere correlati a situazioni in cui il Regno Unito non concede diritti equivalenti ai vettori aerei dell'Unione, causando così uno squilibrio manifesto, o in cui l'esistenza di condizioni di concorrenza meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito nella prestazione dei servizi di trasporto aereo di cui al presente regolamento minaccia la sostenibilità economica dei vettori aerei dell'Unione.

- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire misure provvisorie per disciplinare i trasporti aerei tra l'Unione e il Regno Unito in mancanza di un accordo che ne disciplini le relazioni future nel settore dell'aviazione al termine del periodo transitorio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo.
- (12) Considerata l'urgenza dettata dalla fine del periodo transitorio, è stato considerato opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (13) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.
- (14) Il presente regolamento lascia impregiudicata la posizione giuridica del Regno di Spagna in relazione alla sovranità sul territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra.
- (15) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore con urgenza e si applichino, in linea di principio, a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore o, a seconda dei casi, non si applichi in via provvisoria un accordo che disciplini le future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito nel settore dell'aviazione. Per fare sì che le necessarie procedure amministrative possano essere svolte prima possibile, alcune disposizioni dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce una serie di misure temporanee che disciplinano il trasporto aereo tra l'Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso.

Articolo 2

Esercizio della competenza

1. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma del presente regolamento si limita al periodo di applicazione del presente regolamento quale definito all'articolo 15, paragrafo 4. Al termine di tale periodo l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza ai sensi del presente regolamento e gli Stati membri si trovano nella stessa situazione, per quanto riguarda l'esercizio della loro competenza in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, TFUE, in cui si sarebbero trovati se il regolamento non fosse stato adottato.

2. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma del presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo ai diritti di traffico nel contesto della negoziazione in corso o futura, della firma o della conclusione di accordi internazionali relativi ai servizi aerei con qualsiasi altro paese terzo, e con il Regno Unito, in relazione al periodo in cui il presente regolamento non è più applicabile.

